



**COMUNE DI BADIA POLESINE**

---

**COPIA CONFORME**

**ORDINANZA SINDACALE N. 105 del 06-11-2024**

**Oggetto: Norme per la difesa dell'assetto idraulico del territorio. Obbligo di manutenzione e pulizia degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua a carico degli utenti e dei proprietari frontisti.**

**RITENUTO** opportuno, in virtù delle norme per la difesa dell'assetto idraulico del territorio, richiamare l'obbligo esistente a carico dei proprietari frontisti di fossi, scoli e corsi d'acqua in genere, all'adozione di tutte le misure possibili per agevolare il regolare deflusso delle acque, mediante la realizzazione o ricostruzione di adeguati invasi atti a recepire, direttamente od indirettamente, l'acqua proveniente dalle precipitazioni atmosferiche;

**CONSIDERATE** le mutazioni climatiche degli ultimi anni, che si manifestano nell'ambito del nostro territorio comunale attraverso periodi di siccità alternati ad eventi atmosferici intensi e copiosi e di breve durata, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo;

**DATO ATTO** dell'assoluta esigenza di evitare che le strade e le aree pubbliche e private in genere possano essere gravate da fenomeni di allagamenti;

**RITENUTO** opportuno provvedere all'adozione di atti volti ad impedire il verificarsi di situazioni e/o circostanze che possano arrecare pregiudizio all'integrità, stabilità e sicurezza dell'ambiente e del territorio comunale, nonché alla sicurezza ed alla pubblica incolumità dei cittadini, in caso di eventi atmosferici di particolare intensità;

**RICHIAMATI:**

- Il Regio Decreto 8 maggio 1904 n° 368 con particolare riferimento agli articoli 133 e 134;
- La D.G.R.V: n° 3637 del 13.12.2002, il Piano Tutela Acque adottato con D.G.R.V. n° 4453 del 29.12.2004 e la D.G.R.V. n° 2948 del 06.10.2009 inerenti la Valutazione di Compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici;
- L'art. 115 c.1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale";
- l'art. 37 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 9 del 21.05.2018;
- l'art 6 del Regolamento Comunale per la Difesa dell'Assetto Idraulico del Territorio approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 34 del 13.11.2008;

## VISTI:

- ☑ gli articoli n° 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
- ☑ lo Statuto Comunale;

## ORDINA

**A tutti i proprietari e/o utilizzatori (affittuari/comodatarsi/detentori di fatto ecc.)** di terreni agricoli privati e tutti i proprietari frontisti di fossi, scoli, canali tombinature, accessi carrai e corsi d'acqua in genere, di provvedere al rigoroso ed assoluto rispetto delle norme di legge e i regolamenti vigenti, nonché le specifiche prescrizioni di cui alla presente ordinanza, che prevedono quanto segue:

1. **Assicurare** la regolare manutenzione e pulizia dei fossati e/o corsi d'acqua in genere posti in confine, ed a ripristinarli adeguatamente se abbandonati o ricoperti od intasati.
2. **Rimuovere** ogni materiale che possa ostacolare il regolare ed idoneo deflusso delle acque, ripristinando così le condizioni di regolarità.
3. **Ripristinare ed aprire** i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati od eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura, avendo cura di assicurare il regolare deflusso delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi, e nel caso di nuove attività, quali miglioramenti fondiari, spianamenti, costruzioni di serre, parchi fotovoltaici, attività di cava, ecc.  
I fossi secondari e principali dovranno essere idonei a garantire il **minimo volume di invaso di 150 m<sup>3</sup>/ha**, con l'esclusione della capacità utile generata dai canali consorziali o demaniali e il 50% dei fossi e/o capifossi di confine, salvo i casi di drenaggio sotterraneo in cui tale volume d'invaso deve essere garantito dai fossi principali.
4. **La realizzazione ed apertura di nuovo fosso** deve osservare una distanza minima dalla strada pubblica e privata pari alla profondità del fosso da realizzare;
5. **Effettuare** il taglio delle siepi e dei rami che si protendono in suolo pubblico e provvedere alla rimozione del rifiuto di risulta da tali operazioni;
6. **Estirpare e tagliare** le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato **almeno due volte l'anno** e nel periodo di più intensa vegetazione, con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso.
7. **Pulire** le luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie, griglie e sfioratori.
8. **Rimuovere** gli alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa.
9. **Mantenere** in buono stato di conservazione ponti e altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento).
10. **Rispettare** una fascia di **almeno 2 (due) metri** fra le coltivazioni ed il ciglio dei fossi adiacenti alle strade e di **1 (uno) metro** fra le coltivazioni ed il ciglio dei fossi privati, avendo cura che tali fasce di rispetto siano coperte da manto erboso permanente.

11. **La realizzazione** di nuovi manufatti, intesi come strutture fisse è consentita purchè ad una distanza non inferiore a metri 4 (quattro) dal ciglio del fosso, salvo siano soggetti a diverse disposizioni dettate dalla legislatura e dai regolamenti comunali vigenti.
12. **Il divieto e l'eliminazione** di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati (civili e non) senza preventiva autorizzazione allo scarico ai sensi di legge.
13. **Le tombinature in zona agricola** sono di norma vietate, fatti salvi i casi previsti e devono essere, in ogni caso, preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente del Comune, nei seguenti casi e condizioni:
  1. per l'accesso ai fondi o abitazioni per una lunghezza massima, per ciascun tratto tombinato, di mt. 10,00;
  2. in particolari situazioni saranno consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 10,00 (dieci) metri di condotta.
  3. La realizzazione di nuove tombinature deve essere eseguita con tubazione di **diametro interno minimo non inferiore a cm 60 (mm 600)** o di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, in relazione alle risultanze delle valutazioni idrauliche a cura di tecnico abilitato, e comunque subordinatamente al rilascio di autorizzazione/permesso a costruire da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada ed eventualmente del Consorzio competente, nei casi previsti.

#### **AVVERTE**

- ⇒ Che gli Agenti del Corpo di Polizia Locale, con la collaborazione ed il supporto del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed eventualmente, nei casi previsti, del Consorzio di Bonifica Adige Po, sono incaricati della sorveglianza del rispetto dell'attuazione, da parte degli interessati, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- ⇒ Che, le trasgressioni al presente provvedimento sono accertate dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale in collaborazione con le strutture tecniche competenti.
- ⇒ Che le violazioni al presente provvedimento sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito con Deliberazione C.C. n° 34 del 13.11.2008, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
- ⇒ Che ai sensi dell'art.8 comma 2° lettera c) della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è *il geom. Patrizio Trivellato*, Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente;
- ⇒ che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto con sede in Venezia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1.199).

#### **DISPONE**

- ❑ l'immediata pubblicazione all'Albo Pretorio On line della presente ordinanza e nel sito istituzionale dell'Ente;
- ❑ la validità del presente provvedimento, *a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio "On line" dell'Ente, fino a tutto il 30.06.2029;*
- ❑ la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna e doverosa conoscenza, ai seguenti Enti ed Uffici loro Sedi ed indirizzi:
  - Alla Regione Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – Direzione Difesa del Suolo – Genio Civile di Rovigo;
  - Alla Prefettura di Rovigo – Ufficio Territoriale di Governo;
  - Alla Provincia di Rovigo – Servizio Protezione Civile;
  - Al Consorzio di Bonifica Polesine Adige Po;
  - Al Consorzio di Bonifica Veronese;
  - All'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo;
  - Alla Regione Carabinieri Forestali Veneto – Gruppo di Padova per il Gruppo di Rovigo e Stazione di Trecenta;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Badia Polesine;
  - Alla Confederazione Italiana Agricoltori – Ufficio di Rovigo;
  - All'Associazione Polesana Coltivatori Diretti – Ufficio di Badia Polesine e Ufficio di Rovigo;
  - Alla Confagricoltura – Ufficio di Rovigo;
  - Al Comandante del Corpo di Polizia Locale – Sede;
  - Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Sede.

Comune di Badia Polesine,  
06-11-2024

Il Sindaco  
F.to Giovanni Rossi

